



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA

La Sezione, composta dai magistrati:

Maurizio Stanco	Presidente	
Carlo Picuno	Consigliere	<i>relatore</i>
Michela Muti	Primo referendario	
Giovanni Natali	Referendario	
Nunzio Mario Tritto	Referendario	

ha adottato la seguente

DELIBERAZIONE

vista la richiesta di parere formulata dal Sindaco del Comune di [REDACTED] con nota prot. 6956 del 16.04.2020, assunta al protocollo della Sezione n. 1552 del 17.04.2020;

udito il relatore dott. Carlo Picuno nella camera di consiglio del 27/04/2020, convocata in video conferenza mediante collegamenti da remoto ex D.P.C.M. 8 marzo 2020 e d.l. n. 18 del 17 marzo 2020 con ordinanza n. 30 del 2020;

Premesso in

FATTO

Con la citata nota il Sindaco del Comune di [REDACTED] ha formulato una richiesta di parere ex art. 7, comma 8, della l. 5.6.2003, n. 131 diretto a conoscere se, in costanza di esercizio provvisorio, stante la vigenza del differimento del termine per l'approvazione del

bilancio 2020, da ultimo fissato al 31.05.2020 per effetto del d.l. n. 18/2020, sia possibile procedere all'assunzione di personale , le cui procedure sono state avviate ma non concluse nel corso del 2019, derogando alla disposizione di cui all'art. 9 d.l. n. 113/2016; rappresenta, in particolare, che le predette assunzioni riguarderebbero personale di Polizia Municipale ritenuto necessario ed indispensabile anche in relazione all'attuale emergenza epidemiologica di cui al DPCM 23.02.2020 e s.m.i. .

Considerato in

DIRITTO

1. Preliminarmente, la Sezione è chiamata a scrutinare l'ammissibilità della richiesta di parere, sotto i profili soggettivo (legittimazione del soggetto e dell'organo richiedenti) e oggettivo (attinenza alla materia della contabilità pubblica; generalità e astrattezza del quesito; mancanza di interferenza con altre funzioni svolte dalla magistratura contabile o con giudizi pendenti presso la magistratura civile e amministrativa).

L'art. 7, comma 8, della l. 5.6.2003, n. 131 ha previsto la possibilità per Regioni, Province, Comuni e Città Metropolitane di richiedere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti «*pareri in materia di contabilità pubblica*». In linea con le conclusioni da tempo raggiunte dalla Sezione delle Autonomie (*cf.* «*Indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva*» deliberati nell'adunanza del 27.4.2004, poi integrati dalle delibere n. 5/AUT/2006, n. 13/AUT/2007 e n. 3/SEZAUT/2014/QMIG) e dalle Sezioni Riunite (delibera n. 54/CONTR/2010) deve concludersi per:

- l'ammissibilità soggettiva, provenendo il quesito da uno dei soggetti istituzionali (Comune) tassativamente legittimati all'attivazione della funzione consultiva in esame ed

essendo stato lo stesso formulato dal Sindaco, organo rappresentativo dell'Ente (art. 50, comma 2, del d.lgs. 18.8.2000, n. 267, TUEL);

- l'ammissibilità oggettiva, in quanto il quesito: *i)* presuppone l'interpretazione di disposizioni rilevanti sotto il profilo contabile, tali certamente essendo quelle relative alla gestione della spesa pubblica locale; *ii)* è suscettibile di essere ricondotto su un piano di generalità e astrattezza; *iii)* non interferisce, per quanto consta, con le funzioni giurisdizionali del giudice contabile né con quelle di altre magistrature.

2. Passando al merito delle questioni sollevate dal Sindaco di Noicattaro, si rileva che quest'ultime sono state già oggetto di esame e risposta nella recentissima deliberazione n. 28/2020/PAR della Sezione regionale di controllo per la Campania, depositata il 19 marzo 2020, la quale ha chiarito che, in costanza di esercizio provvisorio, occorre rispettare il comma 5 dell'art. 163 TUEL, che consente di poter procedere all'assunzione di spese correnti, come anche quelle relative all'assunzione di personale, nel limite dei dodicesimi.

Il Collegio ritiene condivisibili le conclusioni e le ampie motivazioni dell'intervenuto richiamato parere campano, al quale rinvia, ritenendo inutile riproporre le medesime valutazioni.

P.Q.M.

la Sezione regionale di controllo per la Puglia rende il parere nei termini suindicati.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, a cura del preposto al Servizio di supporto, all'Amministrazione interessata.

Così deliberato nella camera di consiglio del 27 aprile 2020.

Il magistrato relatore

F.to Carlo Picuno

Il Presidente

F.to Maurizio Stanco

Depositata in Segreteria il 28 aprile 2020
Il Direttore della segreteria
F.to Salvatore Sabato